

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA - APPALTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIALI ALBERATI CITTADINI – CIG: BD36EFA024 – CUP:
G42F25000280004**

QUESITO N.6

Buongiorno,

facendo seguito al riscontro fornito al nostro precedente quesito, nonché alla risposta al quesito n. 1 pubblicata in data 7 ottobre 2026, si ritiene opportuno richiedere un ulteriore chiarimento in merito all'interpretazione delle disposizioni del Disciplinare di gara.

In particolare, il Disciplinare prevede espressamente che:

***"Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso".**

Tuttavia, nei chiarimenti pubblicati viene precisato che non è ammesso il cumulo degli importi relativi a più servizi analoghi distinti, neppure nell'ipotesi di partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Alla luce di quanto sopra, **si chiede di chiarire quale sia l'effettiva portata applicativa della previsione secondo cui il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso**, considerato che viene esclusa la possibilità di sommare i servizi analoghi eseguiti dalle singole imprese raggruppate.

Nello specifico, si chiede di confermare:

1. Se la suddetta disposizione debba essere interpretata nel senso che è sufficiente che uno qualsiasi dei componenti del RTI, sia esso mandatario o mandante, abbia eseguito un unico servizio analogo di importo almeno pari a € 456.071,06.
2. Se il divieto di cumulo degli importi di contratti distinti costituisca un requisito espressamente qualificato dalla Stazione Appaltante come non frazionabile e, in tal caso, si chiede di indicare il relativo fondamento normativo e la disposizione della documentazione di gara da cui si evince tale qualificazione.

Si richiede il presente chiarimento al fine di comprendere compiutamente le modalità di soddisfacimento del requisito nell'ambito dei raggruppamenti temporanei, anche alla luce dei principi di massima partecipazione e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Ringraziando per la disponibilità, si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Risposta quesito n.6

Con riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimento, si precisa quanto segue.

La previsione del paragrafo 6.3, lett. a), del Disciplinare richiede l'esecuzione, nel periodo temporale ivi indicato, di "almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto del presente affidamento, di importo minimo pari a € 456.071,06".

La previsione secondo cui tale requisito "deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso" attiene alle modalità di possesso del requisito nell'ambito del concorrente plurisoggettivo e comporta che lo stesso non debba essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, né necessariamente dalla mandataria.

È pertanto sufficiente che uno qualsiasi dei componenti del RTI, mandatario o mandante, sia in possesso integralmente del requisito richiesto.

Con riferimento alla possibilità di cumulare più servizi distinti, si precisa che il Disciplinare non utilizza espressamente le locuzioni "servizio di punta" o "requisito non frazionabile". Tuttavia, la natura unitaria del requisito si desume dalla specifica formulazione del paragrafo 6.3, lett. a), che richiede l'esecuzione di "almeno n. 1 servizio analogo [...] di importo minimo pari a € 456.071,06", riferendo pertanto l'importo minimo richiesto ad un singolo servizio e non alla sommatoria degli importi di una pluralità di servizi autonomi.

Tale interpretazione trova riscontro nell'orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'ANAC in materia di servizi di punta. In particolare, il Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1048, nonché il Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2025, n. 2894, hanno riconosciuto la legittimità di requisiti tecnico-professionali riferiti all'esecuzione di una commessa unitaria di importo minimo predeterminato, ove congrui e proporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento.

Nello stesso senso, ANAC, con parere di precontenzioso n. 433 del 30 settembre 2024, adottato nell'ambito del D.Lgs. 36/2023, ha ribadito che il requisito del servizio di punta non può essere soddisfatto mediante il frazionamento dell'importo richiesto tra una pluralità di distinti affidamenti, evidenziando che l'esecuzione di più contratti di importo inferiore non equivale, sotto il profilo della capacità tecnico-organizzativa, all'esecuzione di un unico contratto del valore richiesto.

Conseguentemente, la previsione secondo cui il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso consente che il requisito sia apportato integralmente da uno qualsiasi dei componenti del RTI, ma non consente di raggiungere l'importo minimo mediante la sommatoria di distinti servizi eseguiti dai diversi componenti.

Pertanto, nell'esempio prospettato, il requisito non può essere soddisfatto mediante la sommatoria di un servizio di € 300.000,00 eseguito dalla mandataria e di un distinto servizio di € 160.000,00 eseguito dalla mandante; risulta invece soddisfatto qualora uno qualsiasi dei componenti del raggruppamento abbia eseguito un singolo servizio analogo di importo almeno pari a € 456.071,06. Resta pertanto confermato quanto già precisato nei precedenti chiarimenti.

QUESITO N.7

Buongiorno,

con riferimento al paragrafo 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se il requisito relativo all'esecuzione di almeno un servizio analogo di importo minimo pari a € 456.071,06 possa essere soddisfatto mediante un unico contratto avente ad oggetto servizi di manutenzione del verde pubblico, di importo pari o superiore alla soglia richiesta.

Risposta quesito n.7

Con riferimento al quesito posto, si richiama quanto previsto dal paragrafo 6.3, lett. a) del Disciplinare di gara, che richiede l'esecuzione, nel periodo temporale ivi indicato, di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, per un importo almeno pari € 456.071,06 (euro quattrocentocinquantaseimilasettantuno/06) IVA esclusa.

A riguardo, si precisa che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di "servizio analogo" non presuppone l'identità delle prestazioni rispetto a quelle oggetto della procedura, ma richiede che il servizio pregresso presenti elementi di similitudine e pertinenza e sia riconducibile al medesimo settore imprenditoriale, in modo da risultare idoneo a comprovare l'esperienza e la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Cordiali saluti.

QUESITO N.8

buongiorno, avremmo delle domande da farvi per verificare la nostra possibilità di poter partecipare alla procedura in oggetto.

- è obbligatorio essere iscritti alla white list?
- è obbligatorio aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto del presente affidamento, di importo minimo pari €

456.071,06? (si fa riferimento ad un singolo contratto? anche se siamo in possesso di SOA OS24 II?

- è obbligatorio avere una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile?

ringrazio in anticipo per l'attenzione.

cordiali saluti

Risposta quesito n.8

Buongiorno,

1. Relativamente al possesso della whitelist antimafia, si rimanda quanto disposto dal disciplinare al par. 5, ovvero *“Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, oppure di ricorrere al subappalto delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.”*
2. Oltre a quanto disposto dal Disciplinare, si rimanda alla risposta quesiti n. 1.
Trattandosi di procedura relativa a servizi, non è richiesto il possesso di attestazione SOA.
3. Si rimanda a quanto esplicitato al par. 9 del Disciplinare di gara ed all'art. 27 del Capitolato Speciale di Gara.

Cordiali saluti.

Busto Arsizio, 14 ottobre 2026

IL RUP

Arch. Roberto Cavezzale